

Ufficio Studi CODAU

"Documento redatto con il CONTRIBUTO DEI COMPONENTI dell'Ufficio Studi e VALIDATO dal Comitato Scientifico del Codau"

QUESITO

Sono pervenuti alcuni quesiti circa l'applicabilità immediata di alcune disposizioni della legge 124/2015 c.d. Riforma Madia alle Università. In particolare si chiede se alla luce di quanto disposto dall'art. 11 "Dirigenza pubblica" della legge 7 agosto 2015, n. 124, c.d. "Riforma Madia" e nelle more dell'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 1 del citato articolo, sia possibile bandire posti di dirigente a tempo indeterminato secondo le vecchie regole e sulla base dei regolamenti in vigore presso ogni singolo ateneo e se si continuino ad applicare i limiti di cui al d.lgs. 165/2001 (10% della dotazione organica dei dirigenti di prima fascia e 8% per i dirigenti di seconda fascia)

RISPOSTA AL QUESITO

L'art. 11 citato della legge 124 dispone in materia di dirigenza pubblica che "Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 2, uno o più decreti legislativi in materia di dirigenza pubblica e di valutazione dei rendimenti dei pubblici uffici".

L'Ufficio Studi del Codau in sede di [commento alla legge di stabilità per l'anno 2016](#) era già intervenuto sul punto in particolare nel commento ai commi 216 e ss.

La Corte dei Conti sez. Puglia con deliberazione n.73 del 17 marzo 2016 su una specifica richiesta formulata da un comune, ha confermato quanto già evidenziato dall'Ufficio Studi nel commento alla legge di stabilità in particolare si precisa che la legge ha introdotto una disciplina transitoria nelle more dell'attuazione della riforma sulla dirigenza prevista dalla legge 124/2015 (c.d. legge Madia) e della ricollocazione del personale soprannumerario appartenente all'area vasta attuata con legge 190/2014 (legge di stabilità 2015). La previsione si incentra sull'apposizione di vincolo di indisponibilità relativamente ai posti dirigenziali presso le pubbliche amministrazioni, al fine di preconstituire in rapporto da mezzo a fine- le condizioni per la riorganizzazione della dirigenza sulla base dei ruoli unici e, contemporaneamente, per garantire il riassorbimento del personale degli enti di area vasta.

La disposizione prevede che *"sono resi indisponibili i posti dirigenziali (.....) vacanti alla data del 15 ottobre 2015, tenendo comunque conto del numero dei dirigenti in servizio senza incarico o con incarico di studio e del personale dirigenziale in posizione di comando distacco, fuori ruolo o aspettativa"*. Gli incarichi indicati, pertanto, sono sottratti alla libera disponibilità delle pubbliche amministrazioni, tanto che, in caso di incarichi conferiti tra la data indicata (15 ottobre 2015), che costituisce il *dies a quo* di efficacia del suddetto vincolo di indisponibilità, e la data di entrata in vigore della legge, gli stessi cessano di diritto, con risoluzione dei relativi contratti.

Il legislatore, pertanto, in deroga al principio di irretroattività di cui all'art. 11 preleggi, sancisce espressamente l'applicazione retroattiva del vincolo, individuando attraverso una precisa delimitazione temporale (incarichi conferiti dopo il 15 ottobre 2015 e fino alla data di entrata in vigore della legge) i rapporti contrattuali che, afferendo a posizioni divenute indisponibili per la parte pubblica, non sono più suscettibili di avere esecuzione e sono risolti di diritto. La disposizione della finanziaria suscita non pochi dubbi sotto il profilo della riferibilità soggettiva, menzionando *"i posti dirigenziali di prima e seconda fascia delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, come rideterminati in applicazione dell'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni"*

In concreto il legislatore mentre da una parte nel comma 219 è impegnato a fotografare la situazione dei posti dirigenziali compresi anche gli incarichi dirigenziali per le altre amministrazioni in attesa proprio dei decreti legislativi di cui alla legge 124/2015, dall'altra al comma 222 fa salva la specifica disciplina di settore per le Università e il comparto Scuola e l'Afam mentre secondo la Corte dei Conti nella deliberazione citata ma anche nella deliberazione 24 giugno 2016 n. 87 della Sez. Reg. di controllo del Lazio, non fa salva la disciplina

riguardante gli enti locali anche sulla base di quanto previsto dal decreto legge n.95/2012 art.2 che parlava della riduzione della dotazione organica delle pubbliche amministrazioni norma non applicabile alle Università

Ne consegue da questo esame che può essere consentita l'apertura di bandi a posti di dirigente di ruolo negli Atenei oltre che selezioni per il conferimento di posizioni da dirigente a tempo determinato. In questa direzione già molti Atenei stanno già operando.

Inoltre allo stato i limiti percentuali contenuti nell'art.19 del d.lgs. 165/2001 non sono stati modificati da nessuna norma quindi trovano applicazione come trovano applicazione anche i limiti temporali connessi agli incarichi dirigenziali.

Resta da comprendere se il riconoscimento della specialità degli Atenei possa comportare in sede di attuazione del predetto art.11 della legge 124/2015 una verifica ed analisi specifica della specialità delle Università si pensi solo per citare il caso più lampante alla figura del direttore generale che, definita dalla legge 240/2010 (c.d. Legge Gelmini), ancora non ha trovato completa attuazione nei provvedimenti ministeriali.